


26-B-1 IV



STATUTO

DEL

VELO-CLUB DI BELLINZONA

FONDATO

IL GIORNO

14 febbrajo 1892



STATUTO

DEL

VELO-CLUB

DI

BELLINZONA

Fondato il giorno 14 Febbraio 1892.



BELLINZONA

STAB. TIP. LIT. EREDI C. COLOMBI

1892.

VELO-CLUB DI BELLINZONA



STATUTO

I. ORGANIZZAZIONE.

Art. 1. — In base al presente Statuto è costituita una Società portante il titolo:

« VELO-CLUB BELLINZONA. »

Art. 2. — Il Club ha per iscopo lo sviluppo dello Sport-Velocipedistico e del sentimento di fratellanza colle riunioni, con gite e corse a premi; di sostenere i propri diritti e mettersi in comunicazione diretta colle altre società della Confederazione e dell'estero.

Art. 3. — La sua sede è in Bellinzona.

Art. 4. — La società è costituita di soci attivi. (Havvi pure facoltà di estendersi in seguito ad altre categorie di soci).

Art. 5. — Saranno ammessi a far parte del Club, tutti quelli che godendo buona re-

putazione, inoltrassero la loro domanda d'ammissione per iscritto alla Presidenza e venissero presentati da un membro della società.

Art. 6. — Nella prima assemblea verrà accettato allorquando avrà ottenuto i voti di due terzi dei soci presenti.

Art. 7. — I soci del Velo Club dovranno aver raggiunto l'età di 15 anni ed essere provvisti di un Velocipede tutte quelle volte che i bisogni della società lo richiedessero.

Art. 8. — Giovani desiderosi di far parte del Club e che non avessero raggiunta l'età prescritta, potranno venire accettati come alunni.

I medesimi non potranno aver alcuno dei diritti dei soci attivi e pagheranno solo un contributo annuo di fr. 3.

Art. 9. — I soci del Velo Club di Bellinzona non potranno appartenere ad altra Società Velocipedistica del Cantone.

Art. 10. — Non potranno essere ammessi a far parte del Club coloro che già vennero espulsi da altra Società Velocipedistica.

II. AMMINISTRAZIONE.

Art. 11. — A dirigere il Club viene eletto tra i soci a scrutinio segreto un Comitato

che dura in carica un anno ed i cui membri sono sempre rieleggibili.

Tale Comitato è composto di:

- a) Un Presidente.
- b) Un Vice Presidente.
- c) Un Cassiere - Segretario.
- d) Due membri - Consiglieri.

Art. 12. — Il *Presidente* rappresenta la Società, presiede le radunanze, le gite, rivede e firma gli atti sociali, provvede all'ordinamento interno e cura il buon andamento della Società.

Art. 13. — In caso di assenza o di impedimento del Presidente, quest'è supplito dal Vice Presidente ed aiutato da questo nell'adempimento delle sue mansioni quando il bisogno lo richiede.

Art. 14. — Il *Cassiere - Segretario* esige e tiene in custodia il contributo dei soci; paga i mandati emessi dal Comitato aventi la firma del Presidente e del Segretario ed è tenuto a dar conto all'assemblea sociale della sua amministrazione; redige altresì i verbali delle radunanze; conserva l'archivio degli atti, allestisce i resoconti sulle gite, ed è incaricato della compilazione del rapporto annuale.

Art. 15. — I *Membri - Consiglieri* sorvegliano attentamente l'amministrazione e pro-

pongono tutti gli opportuni miglioramenti nell'interesse sociale.

Art. 16. — Ogni membro del Comitato ha voto deliberativo ed in caso di parità di voti il Presidente decide.

Art. 17. — Il Comitato ha le seguenti menzioni:

a) La compilazione dello Statuto ed eventuali regolamenti.

b) L'adempimento delle risoluzioni del Club, e lo scioglimento delle proposte dei membri.

c) Il regolamento e la direzione delle gite e corse.

d) L'emissione dei mandati e l'acquisto di tutte quelle suppellettili strettamente indispensabili alla Società.

Art. 18. — Il Comitato non potrà disporre per opere di scopo sociale che sino alla concorrenza di fr. 15, per somme maggiori è necessaria l'approvazione dell'assemblea.

Art. 19. — Il Comitato deve riunirsi ogni qualvolta il bisogno lo richiedesse e dietro avviso scritto o verbale del Presidente.

Art. 20. — I membri del Comitato che demissionassero prima della scadenza della loro

nomina dovranno nella prima Assemblea Generale essere sostituiti.

III. DEI SOCI.

Art. 21. — Ogni socio paga una tassa d'entrata di fr. 2 a 4, e un contributo di fr. 1 al mese.

Art. 22. — Ogni socio è strettamente tenuto ad intervenire a tutte le radunanze e gite sociali; in caso di assenza non scusata da plausibile motivo verrà multato di fr. 0,50. Gli importi di dette multe andranno a beneficio della Cassa Sociale.

Art. 23. — Ogni socio deve sempre avere stretta osservanza delle legge dello Statuto, non commettere azioni che incontrassero il biasimo del pubblico in stregio della Società, ma in qualunque occasione cercare di far rifulgere il nome del Club al quale dev'essere ogni socio orgoglioso di appartenere.

Art. 24. — Il socio che intende demettersi dovrà darne avviso per iscritto al Comitato, soddisfacendo intieramente i suoi obblighi verso la Società fino alla data delle sue demissioni.

Art. 25. — Di competenza di tutti i soci sono :

a) L'approvazione dello Statuto e delle eventuali modificazioni.

b) La nomina del Comitato.

c) L' accettazione e l' espulsione dei soci.

Art. 26. — Quei soci che replicatamente trasgredissero alle prescrizioni sociali, che non pagassero le loro quote o che si rendessero indegni della società, verranno, dal Comitato provvisoriamente, e dall'assemblea poi definitivamente espulsi secondo il caso.

Art. 27. — Il socio espulso per qualsiasi dei suaccennati motivi non potrà in verun modo essere riamesso a far parte della Società.

IV. RADUNANZE, GITE, SCIoglimento.

Art. 28. — Le radunanze sono ordinarie e straordinarie.

Art. 29. — Le radunanze ordinarie hanno luogo una volta al mese nel locale sociale.

Le radunanze straordinarie hanno luogo ogni qualvolta il Comitato lo crede necessario o che venga richiesta da domanda in iscritto firmata della metà dei soci attivi.

Art. 30. — In ambedue i casi il Comitato diramerà 3 (tre) giorni prima le circolari di convocazione, che dovranno contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Art. 31. — Sono di competenza delle radunanze ordinarie:

a) L'approvazione dello statuto e delle eventuali modificazioni.

b) L'accettazione e l'espulsione dei soci.

c) La nomina del Comitato, dei due Revisori dei conti e quella dell'Alfieri Trombetti.

d) L'approvazione delle spese eccedenti la competenza del Comitato e quella del resoconto finale.

e) L'organizzare gite straordinarie, divertimenti sociali.

Art. 32. — Le radunanze saranno valide, se presenziate da almeno la metà dei Soci. Ove non vi fosse il numero prescritto, la radunanza si rimanda ad altro giorno ed in questa si delibererà qualunque sia il numero degli intervenuti. Nessun socio potrà farsi rappresentare da altro socio.

Art. 33. — Per la nomina del Comitato occorreranno i due terzi di voti dei presenti, per le altre deliberazioni basterà la semplice maggioranza.

Art. 34. — La seduta ordinaria del mese di marzo chiuderà l'anno sociale.

Di questa saranno parti integrate le seguenti trattande:

- a) Rapporto annuale sociale.
- b) Nomina del nuovo Comitato e del nuovo Alfiere Trombettiere.
- c) Eventuali modificazioni dello Statuto.

Art. 35. — Nessuno potrà prendere la parola se non gli è stata accordata dal Presidente, il quale potrà togliere la parola a chiunque dei soci che con importune od inutili discussioni potesse compromettere l'armonia e la dignità dell'adunanza; come pure potrà sciogliere la seduta in caso di disordini.

Art. 36. — È severamente proibita - qualunque discussione politica - religiosa in Società, ai trasgressori verrà applicata la multa di fr. 10 a profitto della Cassa Sociale.

Art. 37. — L'Alfiere Trombettiere viene scelto tra i soci e dura in carica un anno; ad esso viene affidata nelle gite la bandiera sociale che dovrà conservare con decoro, onde far rispettare ed onorare il Club ch'essa rappresenta.

In caso d'assenza o di malattia esso dovrà venire sostituito da altro socio scelto dal Comitato.

Art. 38. — Nella stagione propizia si faranno gite organizzate e dirette dal Comitato ed alle quali ogni socio è strettamente tenuto ad intervenire col distintivo sociale.

Art. 39. — Si terrà un' adunanza la sera precedente una gita sociale nella quale verrà presentato dal Comitato l' itinerario ed impartite ai soci le necessarie istruzioni.

Art. 40. — La Società non potrà sciogliersi che quando il numero dei membri sarà disceso al disotto di 10 (dieci) e ciò solo dopo 6 mesi.

Art. 41. — In questo caso il fondo di cassa rimanente verrà diviso fra i soci in proporzione della data della loro ammissione.

Il presente Statuto è stato approvato nell'assemblea del 4 Marzo 1892 e entra oggi stesso in vigore.

Bellinzona il 4 Marzo 1892.

IL PRESIDENTE

Ing. H. BRUSTLEIN

Il Vice Presidente

DAVIDE TROLLI

Il Cassiere Segretario

ARNOLDO ASSAL

MEMBRI FONDATORI.

1. Assal Arnoldo.
 2. Brüstlein Enrico.
 3. Castagniere Renato.
 4. Cavadini Francesco.
 5. Chicherio Erminio.
 6. Della Santa Luigi.
 7. Farinelli Italo.
 8. Giambonini Domenico.
 9. Iauch Salvatore.
 10. Lunghi Carlo.
 11. Melchiorri Cesare, figlio.
 12. Pedretti Carlo.
 12. Schlee Giovanni.
 14. Trolli Davide.
 15. Wirz Guillermo.
-